

TRIBUNALE MINORENNI
CAGLIARI

26 GENNAIO 2000

PRES. EST.: DE NICOLA

IMPUTATO: J.L.

Programmi per elaboratore
• Duplicazione abusiva •
Fine di lucro • Cessione di
programmi disponibili
gratuitamente sul mercato •
Corrispettivo • Copertura
dei costi dei supporti, di
duplicazione e distribuzione
• Reato • Non sussiste

Non integra il reato di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore previsto e punito dall'art. 171-bis l.d'a. la cessione dietro corrispettivo di programmi disponibili gratuitamente sul mercato qualora la modesta entità del corrispettivo sia commisurata ai costi sostenuti per l'acquisto dei supporti, per la duplicazione e per la distribuzione dei programmi

Programmi per elaboratori
• Incauto acquisto • Offerta
in rete • Acquisto da parte
di un minorenne • Elemento
soggettivo • Insussistenza

L'esistenza di una libera offerta sulla rete Internet di programmi per elaboratore e di c.d. software utilities rende estremamente difficoltosa la selezione delle offerte da parte di un minorenne considerata la attrazione che il settore dell'informatica esercita sui minori escludendo pertanto l'elemento soggettivo richiesto per integrare il reato di incauto acquisto previsto e punito dall'art. 712 c.p., tanto più ove si consideri che se il produttore intende impedire la abusiva duplicazione dei propri programmi può inserire nei medesimi dispositivi idonei allo scopo.

MOTIVAZIONE. — Con richiesta depositata dall'Ufficio del P.M. l'11 ottobre 1999, L.J. è stato citato all'udienza preliminare in riferimento alla condotta epigrafata.

All'udienza odierna, il P.M. ha chiesto procedersi alla riqualificazione del reato originariamente contestato (quello di « ricettazione »), nella fattispecie p. e p. dall'art. 712 c.p.

Valuta dunque il Collegio, esaminate le risultanze dell'attività d'indagine preliminare svolta dal Comando della Compagnia della 3° Legione della Guardia di Finanza nella città di Brescia — che ha denunciato al competente Ufficio del P.M. il maggiorenne Zatti Giordano, indagandolo

* La presente decisione, assieme a quelle che seguono, conferma le difficoltà determinate dalla previsione contenuta nell'originaria versione dell'art. 171-bis l.d'a. del fine di lucro necessario per l'integrazione del reato di abusiva duplicazione di programmi per elaboratore. La disposizione aveva suscitato svariate critiche per una cui sintesi v., da ultimo, G. CORRIAS LUCENTE, *Brevi note sulla tutela penale dei programmi informatici*, in questa *Rivista* 1999, 958, ove ampi richiami di dottrina e di precedenti.

I difformi orientamenti della giurisprudenza hanno indotto il legislatore nella recente L. 18 agosto 2000, n. 248 a modificare l'art. 171-bis, sostituendo alla dizione « a fini di lucro », quella « per trarne profitto ». Applicando tale più ampia formulazione la decisione del Trib. Torino 20 aprile 2000 (*infra* p. 819) sarebbe rimasta immutata, ma anche quella del Tribunale cagliaritano non sarebbe cambiata qualora si fosse ritenuto che la mera copertura di costi non costituisca « profitto ».

quale autore dell'illecita « duplicazione » di programmi informatici, distribuiti in vendita a terzi — e degli ulteriori atti d'indagine assunti (o delegati) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nella stessa città di Brescia, che non è stata dimostrata l'illiceità della duplicazione, cosicché deve dichiararsi non luogo a procedere nei riguardi dell'odierno imputato perché il fatto non sussiste.

Deve, infatti, premettersi che nella fattispecie l'operazione commerciale in dipendenza della quale il L. (e lo Zatti, quale fornitore) sono stati incriminati, si è perfezionata col mezzo dell'E-mail, attraverso la diffusione della proposta di commercializzazione dei richiamati prodotti informatici « in rete »: ed, infatti, l'Ausiliario tecnico incaricato dalla Polizia Giudiziaria (in esecuzione della delega specificamente conferitagli dall'Ufficio del P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Brescia), l'Ing. Carlo Atzeni, in esito all'esame dei dati memorizzati sulle apparecchiature « personal computer » rinvenute in uso all'odierno imputato, ha rilevato nella « rubrica » contenuta nel programma « Outlook Express » (specificamente destinato alla gestione del servizio di « posta elettronica », installato nella apparecchiatura PC « Equipe »), fra gli altri indirizzi, quello denominato « jonny@jonny.net », risultato in uso alla Ditta « Jonny&Sonny » (con sede nel Comune di Marone, prov. di Brescia, via IV Novembre 24, come si può rilevare esaminando il timbro apposto nella ricevuta di spedizione del plico destinato al L., acquisito in originale dall'Ufficio del P.M.).

Pertanto, seppure lo stesso Ausiliario del P.M. abbia specificamente escluso che fra gli 80 messaggi presenti nella « posta archiviata » ve ne sia qualcuno il cui contenuto faccia riferimento « alla richiesta e/o all'offerta di scambio e/o vendita di software », tuttavia l'annotazione dell'indirizzo costituisce elemento indiziario idoneo a fare ritenere che siano comunque intercorsi contatti via « E-mail » fra lo Zatti e l'odierno imputato.

Pertanto, è ragionevole ritenere — per le ulteriori considerazioni che saranno svolte nel proseguo — che il L. sia entrato in contatto con la suddetta Ditta attraverso la « rete Internet »: e, in ogni caso, deve ritenersi provato che certamente l'ordine d'acquisto è stato inoltrato allo Zatti via « E-mail ».

Considera, pertanto, questo Giudice la particolare configurazione della « rete Internet », caratterizzata — com'è noto — dalla più ampia libertà d'accesso, fatte salve le sole limitazioni imposte per usufruire di specifici servizi, dai titolari (o gestori) dei singoli « siti »: libertà ulteriormente accresciuta dalla recente « liberalizzazione » dei servizi di collegamento alla stessa « Rete », offerta dalla quasi totalità dei « provider », nazionali (ed extra-nazionali).

Parimenti « libero », è l'accesso alla « rete Internet » per la fruizione di servizi commerciali, e per l'acquisto di beni (o di servizi): ed è, anzi, nota, la crescente (e vorticosa) espansione del mercato dei c.d. « acquisti on line ».

L'attuale assenza di restrizione per l'accesso alla « rete », e l'assenza di una disciplina legale — sia nazionale, che europea (od internazionale) — che regoli, e limiti, la possibilità per i singoli utenti di accedere, e di usufruire, della smisurata massa di servizi attualmente offerti dalla estrema varietà di soggetti che operano nella stessa « rete », fornendo informazioni (nella maggior misura), ed — in progressione esponenziale crescente — servizi (soprattutto di contenuto commerciale), determina la na-

turale, ed inevitabile, conseguenza che il commercio realizzato « on line » non può essere assoggettato, sul piano dei riflessi giuridici, agli stessi canoni (e criteri legali) che limitano attualmente l'attività commerciale praticata nelle forme tradizionali.

Peraltro, non ignora il Collegio che alcune attività (di contenuto « commerciale » il cui oggetto è, intrinsecamente — o per espressa disposizione legale (anche di rilevanza penale) — illecito, non perdono certamente tale natura, e rilevanza, se le relative transazioni sono effettuate attraverso la « rete »: si pensi, anzitutto, al fenomeno — anch'esso in crescente progressione — della « pornografia minorile », espressamente incriminata dalla legge 3 agosto 1998 n. 269, che ha ulteriormente esteso le fattispecie incriminatrici che attengono alla c.d. « sfera sessuale » — già sostanzialmente modificata dalla precedente legge 15 febbraio 1996 n. 66 (che ha variato l'inquadramento delle relative condotte, inserendole nella Sezione II del Capo III del Libro Secondo del Codice penale, equiparando le relative fattispecie incriminatrici ai delitti contro la libertà personale).

Infatti, la legge 269/1998 ha inserito fra i delitti contro la personalità individuale (inquadrandoli nella Sezione I dello stesso Capo III, dedicata ai « Delitti contro la libertà individuale »), lo sfruttamento sessuale di persone minorenni eseguito allo scopo di « produrre materiale pornografico », equiparando (sul piano sanzionatorio) tale finalità all'altra di « realizzare esibizioni pornografiche » (art. 600-ter c.p.): ma, soprattutto, incrimina l'attività di « sfruttamento commerciale » dello stesso materiale, realizzato attraverso le richiamate attività di sfruttamento minorile (secondo comma della disposizione incriminatrice), cosicché può agevolmente ritenersi che, non distinguendo la stessa disposizione fra le diverse forme (o modalità esplicative) dell'attività commerciale, anche il « commercio di materiale pornografico » realizzato attraverso la « rete Internet » deve ritenersi punito ai sensi della medesima norma incriminatrice.

Osservando, inoltre, il Collegio che opportunamente il legislatore italiano — con l'evidente finalità di realizzare una « protezione totale » dei minori dalle predette forme di « sfruttamento » — ha incriminato (e corrispondentemente, punito) la condotta realizzata attraverso la « distribuzione », la « divulgazione », e la « pubblicazione » del medesimo materiale pornografico, qualunque sia il mezzo (concretamente) utilizzato per realizzare tali attività, incluso l'utilizzo della « rete Internet » (essendo espressamente individuata la « via telematica » fra le diverse, possibili modalità di esplicazione delle attività incriminate: art. 600-ter, comma terzo c.p.): ed ha pure espressamente incriminato (e punito) la condotta realizzata attraverso la « cessione » — attuata in forma « consapevole » (cosicché parrebbe sufficiente quale presupposto dell'incriminazione il mero « dolo generico ») a terze persone, « anche a titolo gratuito », del predetto materiale pornografico (limitatamente, peraltro, a quello « prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori »: art. 600-ter, quarto comma, c.p.).

Infine, lo spettro della tutela giuridica riservata dal legislatore italiano alla « protezione » dei minori dallo sfruttamento sessuale, è opportunamente completato dalla incriminazione dell'ulteriore condotta realizzata attraverso l'acquisizione (e la detenzione) del medesimo materiale (art. 600-quater c.p.): e, maggiormente, dall'espresso allargamento dell'ambito di efficacia della tutela anche alle condotte punite dalle richiamate

disposizioni incriminatrici che siano realizzate da cittadini italiani fuori dal territorio nazionale (ovvero, da cittadini stranieri in danno di *minori* cittadini italiani), configurando tali norme una significativa deroga al limite della extraterritorialità, ed alla riserva dell'esercizio della giurisdizione in materia penale in favore dello Stato di appartenenza dell'autore di condotte penalmente sanzionate.

Pertanto, se l'odierno imputato avesse acquistato — servendosi della « rete Internet » quale tramite di collegamento con il venditore — fotografie, videoriproduzioni, riviste (od altro materiale classificabile come « pornografico ») riproducenti persone minorenni, o comunque prodotto attraverso lo « sfruttamento » (nel senso precisato) di minori — ovvero, avesse acquistato qualunque altro bene (o prestazione) la cui cessione dovesse essere qualificata come « illecita » (si pensi, a titolo di esempio, alla cessione di « organi » del corpo umano, o alla « vendita » di minori a scopo di adozione) — certamente egli avrebbe realizzato una condotta punibile, anche se in ipotesi il fornitore del predetto materiale (od il « provider » utilizzato per il collegamento con lo stesso fornitore, e per la trasmissione del relativo « ordine » di acquisto) fossero soggetti operanti fuori dal territorio della Repubblica.

Nella fattispecie che interessa il presente procedimento, invece, l'oggetto della contrattazione che l'Ufficio del P.M. ha valutato illecita, ed idonea a configurare la fattispecie del delitto di ricettazione (originariamente contestato al L.), ovvero, l'altra fattispecie contravvenzionale del c.d. « incauto acquisto » (p e p. dall'art. 712 c.p.), è costituita da alcuni « supporti » (del tipo « CD-Rom ») sui quali sarebbero stati « duplicati » dal sunnominato fornitore — che li avrebbe quindi « riprodotti » non disponendo della necessaria autorizzazione dei soggetti proprietari del relativo « marchio » (o « licenza d'uso ») — « programmi per elaborazione (abusivamente) duplicati ».

Rileva peraltro il Collegio l'« assoluta genericità » della formula utilizzata nella richiamata imputazione per descrivere la condotta contestata all'odierno imputato, in quanto si ritiene che i « programmi » illecitamente riprodotti acquistati dal L. avrebbero dovuto essere nominativamente individuati, con la specificazione del soggetto titolare del relativo « marchio » (o della predetta « licenza »).

Prescindendo, comunque, dalla rilevata carenza — che potrebbe configurare una causa di « nullità » della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. — l'operazione di acquisto valutata illecita, per quanto lo stesso imputato ha (lealmente) ammesso nell'esame cui ha accettato di essere sottoposto all'odierna udienza, ha avuto per oggetto i seguenti « programmi »:

a) Quark Xpress (nella versione « 4.1 full installation », che risulta riprodotta nel disco CD-Rom classificato al n. 107 della catalogazione effettuata dall'Ausiliario tecnico nominato nel corso delle indagini preliminari dall'Ufficio del Procuratore della Repubblica presso il T.M. di Brescia);

b) Adobe Photoshop (versione « 4.0 », che lo stesso Ausiliario tecnico del P.M. ha rilevato essere installato sul « disco fisso » di uno degli apparecchi « personal computer » rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, sottoposti a verifica nell'ambito dell'indagine delegata al medesimo Ausiliario).

Peraltro, in esito alla stessa indagine tecnica, il suddetto Ing. Atzeni nominato dalla P.G. delegata dall'Ufficio del P.M., ha rilevato l'instal-

lazione sulle apparecchiature p.c. che il L. deteneva presso la propria residenza (modd. « PC Equipe Pentium II » - P.C. Macintosh LC-475) di numerosi altri « programmi » (e « software utilities »), ed esattamente:

- c) Microsoft Internet Explorer;
- d) Corel Draw 7.0;
- e) MM FreeHand vers. 7 e 8;
- f) WinZip vers. 3.3;
- g) Microsoft « Word 97 SR 1 »;
- h) Paint Shop Pro 5 Beta;
- i) Criterion;
- l) Outlook Express;
- m) KPLMS;
- n) Iwar;
- o) Pandy 2 (tutti « caricati » sull'apparecchiatura « P.C. Equipe »).
Ed i seguenti ulteriori programmi (e « software utilities »):
- p) Adobe Photoshop vers. 3.0 (data di modifica non precisata nel tabulato « allegato B » della relazione depositata dall'Ausiliario incaricato dal P.M.);
- q) Norton Utilities Folder (ultima modifica risalente al 10 dicembre 1997);
- r) Quarkx Press. vers. 3.2 (ultima modifica risalente al 23 febbraio 1998);
- s) Adobe Photoshop vers. 3.0.5 (ultima modifica risalente al 23 febbraio 1998);
- t) Aldus FreeHand vers. 3.1 (ultima modifica risalente al 26 febbraio 1998);
- u) Banding Aid vers. 3.1 (ultima modifica risalente al 22 aprile 1992);
- v) modulo di registrazione per « Adobe Illustrator » (modificato il 23 dicembre 1996);
- z) modulo di registrazione per « Adobe Photoshop » (modificato il 24 aprile 1996);
- x) cartella di installazione di « Quark Xpress. vers. 3.2 » (modificato l'1 giugno 1998);
- y) Disk Doubler TM vers. 4.0 (ultima modifica risalente al 29 novembre 1993);
- w) Stuffit Lite TM (ultima modifica risalente al 14 novembre 1997) (tutti caricati sull'apparecchiatura p.c. « Macintosh LC-475 »).

Inutilizzabile è invece risultata una terza apparecchiatura p.c. « Compaq Pro Linea » (mod. 4/33 s.) sulla quale l'Ausiliario incaricato dalla P.G. ha rilevato la presenza della « porta VGA » guasta.

Ritiene, dunque, preliminarmente questo Giudice che — dovendo ritenersi perfezionata l'operazione di acquisto incriminata in data 30 marzo 1998 (secondo la « registrazione a timbro » apposta sul richiamato « bollettino » di spedizione dal relativo plico, acquisito al fascicolo delle indagini preliminari) — devono essere escluse dall'odierna analisi, tutte le operazioni di installazione di programmi (e « software utilities ») registrate in data anteriore al 30/3/1998; considerato, inoltre, che non risultando documentato in atti che la P.G. delegata abbia comunque accertato se il L. avesse acquisito le relative « licenze d'uso », non può per altro neppure escludersi che la detenzione dei predetti « programmi » fosse del tutto lecita.

Su tali premesse, valuta dunque il Collegio di limitare l'esame richiestogli per deliberare sulla sussistenza della fattispecie di reato contestata all'odierno imputato (ovvero, quella p. e p. dall'art. 712 c.p.), ai soli programmi che lo stesso L. ha riconosciuto di avere acquistato dalla citata Ditta « Jonny&Sonny »;

ed ai seguenti ulteriori « programmi » (e « software utilities »), che l'Ausiliario tecnico del P.M. ha rilevato essere contenuti nei supporti CD-Rom (duplicati), parimenti rinvenuti nella disponibilità dell'odierno imputato: 1) FreeHand 7.0 it (contenuti nei dischi contrassegnati dai nn. 107-116; 2) Road To World Cup 98 (versione « (8/97: dovrebbe trattarsi di una raccolta di « giochi » destinati all'impiego su p.c.: disco n. 109); 3) Solar System Explorer Quick Time (vers. 2.1.1.57: disco n. 110); 4) Linus 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4 BLCK Ware 2.0.0 (dischi nn. 112-115); 5) Twilight 19 A (disco n. 117); 6) Corel Draw vers. 7.0 (disco n. 118); 7) Twilight 19 B (disco n. 119).

Venendo quindi, a valutare, *la rilevanza sotto il profilo penalistico* dell'operazione commerciale effettuata dal L. — che il Collegio considera di inquadrare come operazione di e-commerce », tale dovendosi qualificare l'operazione di acquisto che sia realizzata attraverso la conoscenza dell'offerta di vendita proposta dal venditore (nella specie, la suddetta Ditta « Jonny&Sonny »), attraverso l'esame di un « campionario », e del relativo « listino-prezzi », illustrati in un « sito » accessibile attraverso la « rete Internet », e l'adesione all'« offerta » attuata mediante la conferma del relativo ordine per via telematica (attraverso l'utilizzo dell'E-mail), con la successiva spedizione dei beni (o prodotti) ordinati a mezzo del Servizio postale — si evidenzia che alcuni dei richiamati « programmi » (e « software utilities »), possono essere normalmente « scaricati » — senza alcun onere economico (né obblighi di pagamento di diritti ai titolari del relativo « marchio ») — attraverso il libero accesso ai « siti » (ufficiali) aperti nella « rete Internet » delle medesime Società (o dai singoli « programmatori ») che li hanno sviluppati.

La richiamata « offerta » — che generalmente concerne versioni « al-leggerite » (o « dimostrative » — c.d. « shareware ») dei medesimi programmi — è evidentemente finalizzata a « promuovere » la più larga diffusione di tali prodotti, e quindi soddisfa un'esigenza di « marketing » a beneficio degli stessi proprietari dei « marchi » (o delle « licenze d'uso ») con i quali essi sono stati « registrati ».

È peraltro noto che nella stessa « rete » operano soggetti (c.d. « crackers ») i quali — attraverso « manipolazioni » informatiche — riescono ad « espandere » il contenuto dei programmi « demo » immessi dai proprietari dei marchi (e delle licenze d'uso), ottenendo versioni pressoché complete di tali programmi, che a loro volta diffondono attraverso la medesima « rete » (in genere, senza la richiesta di corrispettivi); e sono poi liberamente accessibili « programmi » (o « software utilities ») originali, che possono quindi essere « scaricati » attraverso la « rete » da chiunque intenda verificarne il contenuto, ed eventualmente utilizzarli (per ragione di studio, di lavoro, o per qualsiasi utilità personale).

In particolare, è normalmente diffuso il software « Linux », che è stato creato proprio per contrastare la « posizione dominante » assegnata dalla Compagnia « Microsoft » al corrispondente programma « Windows » (ed alla sua derivazione « Office », con il programma di gestione testi, « Word »): cosicché, volutamente, il suo creatore — per assicurarne la

più ampia diffusione — ha scelto quale canale ordinario quella della cessione gratuita (c.d. «freeware»).

Inoltre, si sta progressivamente estendendo il fenomeno della diffusione di «programmi» (e «software utilities») attraverso il canale della c.d. «stampa specializzata»), cosicché le principali riviste del settore offrono normalmente — per ogni «uscita» dell'edizione stampata — uno (o più) supporti CD-Rom che contengono versioni «demo», od anche il software completo, dei principali programmi disponibili sul mercato.

In particolare considera questo Giudice — valutando che l'offerta in libera vendita delle medesime riviste costituisca circostanza di comune verificabilità, cosicché può essere utilizzata ai fini della formazione del convincimento del Collegio pur non essendo intervenuta alcuna (formale) acquisizione istruttoria delle stesse riviste — che fra gli innumerevoli altri, sono stati recentemente diffusi con lo stesso «canale distributivo» anche il programma di grafica «Adobe Photoshop» (la cui versione «5», in formato «demo», è stata inserita nel supporto CD-Rom allegato al fascicolo n. 6 dell'annata 1999 della rivista «PC Pratico»); l'altro programma «Adobe Illustrator» (la cui versione «8.0» è stata fornita nel CD-Rom allegato al fascicolo di aprile 1999 della rivista «Il Mio Computer»; nonché il software «Adobe Acrobat Reader» (versione «4.0», offerta gratuitamente nel CD-Rom allegato al fascicolo n. 5/1999 della rivista «Internet News»); e così, per svariati altri programmi fra i più diffusi sul mercato informatico.

Se quindi valutiamo il valore commerciale dell'operazione perfezionata dal L. — il quale ha dichiarato di avere effettuato 2 acquisti (uno per il prezzo di L. 20.000, e l'altro per L. 40.000) — ben potrebbe avere ritenuto l'odierno imputato che il venditore offrisse una «copia» dei predetti programmi ricavata dalla versione «demo» (od anche, il software completo), duplicato da un «supporto» che lo stesso venditore poteva avere regolarmente acquistato attraverso i normali «canali commerciali»: ed eventualmente, anche attraverso l'acquisto di qualcuno dei richiamati «periodici» del settore.

Dovendosi considerare, al riguardo, che l'acquisto degli stessi periodici legittima l'acquisizione (gratuita) del software ad essi allegato (quale «omaggio» dell'editore), e la conseguente detenzione da parte del soggetto acquirente: e non comporta per il nuovo titolare — considerato il «consenso» originario della duplicazione da parte dei soggetti proprietari dei relativi marchi (e licenze d'uso) — alcun divieto di duplicare (ed eventualmente, trasferire a terzi) i programmi (e le software utilities) acquisite con il richiamato sistema di diffusione.

Unico «limite» per la liceità dell'operazione potrebbe essere quello derivante dalla eventuale percezione di un consistente provento economico attraverso la duplicazione, e la cessione (onerosa) a terzi, dei medesimi programmi, in quanto tale attività potrebbe configurare una forma di «concorrenza illecita», sanzionabile attraverso le forme civilistiche di protezione della proprietà industriale: e comunque, potrebbe configurare l'elemento del «lucro» previsto per configurare la fattispecie incriminata dall'art. 171-bis della legge sul c.d. «diritto d'autore» (L. 22 aprile 1941 n. 633), specificamente individuata dal P.M. quale «delitto presupposto» in riferimento alla condotta del sunnominato venditore.

Peraltro, nella fattispecie considerata non pare che lo Zatti abbia ricavato un consistente «guadagno» dalla vendita al L., in quanto il prezzo

corrisposto appare di poco superiore ai costi (ragionevolmente) sostenuti dallo stesso venditore per l'acquisto dei supporti CD-Rom « vergini », e per la gestione del « sistema di vendita » (inclusa la realizzazione del « sito » attraverso il quale erano offerti in vendita i richiamati « prodotti »): considerato inoltre che, insieme al materiale informatico, l'odierno imputato ha riferito di avere acquistato anche « compilation » di videogiochi per p.c.

Considera, dunque, il Collegio che l'esistenza di una « libera offerta » sul mercato (e sulla « rete Internet ») di programmi per elaboratore, e di software utilities, rende estremamente difficoltosa la selezione delle « offerte » (per distinguere quelle sicuramente « lecite » dalla c.d. « ciber-pirateria »): sicché l'adesione all'offerta di vendita — salvo che il materiale venduto non sia fra quelli (come si verifica per il citato « materiale pornografico », e per le altre « prestazioni » sopra richiamate) la cui acquisizione sia vietata dalla legge penale — non può costituire, sia sul piano oggettivo, che (maggiormente) su quello soggettivo, un illecito penalmente rilevante, neppure sotto il profilo della mera « colpa » (che rileva per configurare la responsabilità nei reati contravvenzionali, qual'è quello contestato al L. dal rappresentante del P.M. nell'odierna udienza).

Maggiormente, poi, la richiamata difficoltà di selezione può essere avvertita da una persona minorenni (qual'era il L. all'epoca in cui ha contrattato con lo Zatti): considerata, inoltre, la particolare « attrazione » che il mondo tecnologico, e particolarmente il settore dell'informatica (con la « rete Internet »), esercitano nei riguardi degli stessi minori (e dei giovani, in genere), cosicché la responsabilità dell'odierno imputato dovrebbe essere esclusa anche sotto il profilo del difetto dell'elemento psicologico.

Osserva, inoltre, questo Giudice che l'attuale livello di « evoluzione tecnologica » consente al soggetto produttore di programmi per elaboratore di applicare ai supporti sui quali tali programmi sono memorizzati destinati alla vendita, dispositivi idonei per impedirne l'abusiva duplicazione: cosicché, quando tali dispositivi risultano installati, l'operazione di duplicazione (la c.d. « masterizzazione ») non può essere realizzata.

Pertanto, se lo Zatti ha potuto « liberamente » duplicare i programmi (e le « utilities ») offrendoli in vendita attraverso la « rete Internet », tale circostanza costituisce — in assenza di una puntuale dimostrazione di segno contrario — l'evidente riprova che tali programmi (ed utilities) costituiscono delle copie (gratuite) liberamente acquisite dalla stessa « rete » (od attraverso i canali normali di diffusione commerciale di tali prodotti), ovvero, delle semplici versioni dimostrative.

In ogni caso, la liceità originaria della acquisizione induce ad escludere che si configuri l'elemento materiale sia del delitto di ricettazione (originariamente configurato dal P.M.), sia quello del reato contravvenzionale punito dall'art. 712 c.p., che presuppone comunque anch'esso l'illiceità originaria del bene materiale di cui l'agente ha conseguito la disponibilità.

Rilevato, peraltro, che l'illecito (penalmente rilevante) presupposto dall'Ufficio del P.M. è stato individuato nella richiamata fattispecie p. e p. dall'art. 171-bis della citata legge 633/1941 (integrata dai Decreti Legislativi 29 dicembre 1992 n. 518 e 6 maggio 1999 n. 169), che punisce l'attività di « duplicazione abusiva a fini di lucro » di « programmi per elaboratore », nonché la vendita dei medesimi programmi, ritiene questo Giudice di dovere parimenti escludere l'illiceità penale della condotta realizzata dal soggetto venditore dei supporti acquistati dal L., sotto il

profilo della violazione della disciplina che tutela il « copyright intellettuale », in quanto non è stato dimostrato che i programmi duplicati dallo Zatti sui supporti CD-Rom venduti all'odierno imputato siano stati acquisiti dal suddetto venditore illecitamente: ovvero, che nella fattispecie tali « programmi » non fossero fra quelli liberamente disponibili sulla « rete » (mediante l'operazione di « downloading »), attraverso i numerosi « siti » che offrono liberamente sulla « rete » tale opportunità.

E neppure è stato dimostrato che lo stesso Zatti non abbia conseguito la disponibilità dei programmi (inclusi quelli riproducenti « videogiochi ») attraverso la normale libera distribuzione di tali beni: cosicché, proprio l'originaria acquisizione dei medesimi programmi attraverso i richiamati canali di diffusione « gratuita » del software esclude la rilevanza penalistica della successiva duplicazione « e rivendita a terzi » — e, maggiormente, esclude la rilevanza penalistica dell'acquisto dei medesimi programmi — qualora non sia stato puntualmente dimostrato che la duplicazione sia stata effettuata utilizzando « copie non autorizzate » (dovendosi, anzi, ritenere che siano certamente autorizzate le copie dei programmi e le software utilities distribuite dalla stampa specializzata, secondo l'esemplificazione riportata della precedente espositiva).

Né, ancora, può essere rilevata la finalità lucrativa nella fattispecie considerata in cui il prezzo di vendita dei supporti CD-Rom ceduti dallo Zatti al L., sia di tale ridotta entità da coprire appena i « costi » relativi all'acquisto dei supporti CD-Rom impiegati per la duplicazione, e le altre spese di gestione del sistema di vendita.

Rilevato infine che lo stesso art. 171-bis della citata L. 633/1941, configura quale ipotesi aggravata della medesima fattispecie incriminatrice quella in cui il programma abusivamente venduto fosse stato in precedenza « distribuito, venduto, o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori », richiamando, quindi, espressamente quale soggetto beneficiario della tutela penale accordata dalla stessa norma incriminatrice, la stessa S.I.A.E. quale soggetto pubblico (o di rilevanza pubblicistica, quanto all'attività svolta) — la cui posizione è pertanto rafforzata — piuttosto che il creatore del programma (considerato quale « opera dell'ingegno »), ritiene questo Giudice di richiamare l'orientamento giurisprudenziale di merito che ha escluso la rilevanza penale dell'attività di commercializzazione, vendita o noleggio di supporti CD-Rom riproducenti videogiochi, « non contrassegnati dalla S.I.A.E. » (cfr. Tribunale Penale Cagliari, ord. 30 ottobre 1998, annotata in *Foro italiano*, 1999, II, c. 716 ss.): cosicché, interpretando anche l'art. 171-bis quale norma intesa a tutelare la richiamata posizione « monopolistica » — piuttosto che lo sfruttamento economico del « software » quale opera dell'ingegno da parte del creatore (o del soggetto proprietario del relativo « marchio ») — per le considerazioni già svolte, l'operazione commerciale effettuata dallo Zatti nei riguardi dell'odierno imputato dovrebbe comunque ritenersi « lecita ».

Deve quindi dichiararsi non luogo a procedere nei riguardi del L., perché il fatto non sussiste, prevalendo detta formula sull'altra « perché il fatto non costituisce reato » parimenti configurabile nella fattispecie.

P.Q.M. — Il G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Cagliari visti gli artt. rubricati, 425 c.p.p., 32 D.P.R. 448/1998, dichiara non luogo a procedere nei confronti di L.J. perché il fatto non sussiste.